

Comune di San Colombano al L. 11079	C.C.	65	28.12.2010
RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO E AUTORIZZAZIONE AL LORO MANTENIMENTO AI SENSI DEGLI ARTT. 2 E 3 DELLA LEGGE 244/07 (LEGGE FINANZIARIA 2008).....			

Sessione Ordinaria - Convocazione 1^ - Seduta pubblica

L'anno duemiladieci addì ventotto del mese di Dicembre alle ore 21.20 - in San Colombano al Lambro nella sede Municipale in seguito ad avviso scritto recapitato nelle forme di Legge si è riunito il *Consiglio* Comunale. Presiede la Sig.ra **Angela Ornella Fusar Poli** – **ViceSindaco** – con la partecipazione del **Segretario Comunale** – **Dott.ssa Laura Cassi**.
Risultano intervenuti:

Cognome e Nome	Pres.	Ass.	Cognome e Nome	Pres.	Ass.
1) PANIGADA Gian Luigi		AG	10) GAZZOLA Giuseppina	si	
2) FUSAR POLI Angela O.	si		11) ROSARIN Ernestino	si	
3) PANZETTI Davide	si		12) QUINTINI Marco	si	
4) ERBA Andrea Carlo	si		13) BELLONI Pasquale Luigi	si	
5) PEDRAZZINI Emilio	si		14) RUGGINENTI Giovanni M.	si	
6) CUCCIATI Davide	si		15) STEFFENINI Mauro	si	
7) DALCERRI Maddalena		AG	16) BIANCHI Guido Tonino		AG
8) CHIESA Stefano	si		17) BRUSATI Lorenzo	si	
9) COLDANI Luca Angelo	si				

In complesso si hanno i seguenti risultati:

Consiglieri presenti n. 14 – assenti n. 3

Il Signor Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL PRESIDENTE

f.to **Angela Ornella Fusar Poli**

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to **Dott.ssa Laura Cassi**

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione:

- viene affissa in data odierna all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 – comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000

San Colombano al Lambro, li

15 GEN 2011

IL SEGRETARIO COM.LE

f.to **Dott.ssa Laura Cassi**

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

S.Colombano, li



IL SEGRETARIO COM.LE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- le normative comunitarie e nazionali riconoscono il principio fondamentale della tutela del mercato e della concorrenza e pertanto ridefiniscono il ruolo della Pubblica Amministrazione nelle attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle proprie attività istituzionali;
- la legge n. 244 del 24/12/2007 (Finanziaria 2008), con lo scopo di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori, ha dettato nuove disposizioni riguardanti le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs 165/2001;
- l'art. 3 comma 27 della legge 244/2007 prevede infatti che, al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le pubbliche amministrazioni non possono costituire società aventi per oggetto la produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza in tali società;
- il medesimo comma prevede anche che è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle pubbliche amministrazioni nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza;
- il comma 28 del richiamato articolo di legge prevede altresì che l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27, delibera che deve essere trasmessa alla competente sezione della Corte dei Conti;
- il comma 29 prevede che entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria e quindi entro il 30 giugno 2009 le amministrazioni pubbliche debbano, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedere a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27;

DATO ATTO CHE il termine del 30/06/2009 per la ricognizione delle società partecipate, originariamente previsto dalla Legge Finanziaria 2008, è slittato a fine 2010 in sede di conversione del decreto legge n. 78/2009;

VISTO l'articolo 14 e 32 d.l. 78/2010 convertito con legge 122 del 30 Luglio 2010 che testualmente recita: *"Fermo quanto previsto dall'art. 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire società. Entro il 31 dicembre 2011 i comuni mettono in liquidazione le società già costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ne cedono le partecipazioni. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società, con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti; i comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la partecipazione di una sola società; entro il 31 dicembre 2011 i predetti comuni mettono in liquidazione le altre società già costituite. Con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per le riforme per il federalismo, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le modalità attuative del presente comma nonché ulteriori ipotesi di esclusione dal relativo ambito di applicazione";*

CONSIDERATO IN PARTICOLARE che il mantenimento di partecipazioni da parte degli enti locali presuppone la funzionalizzazione dell'attività di carattere imprenditoriale alla cura di interessi generali giuridicamente qualificabili in termini di funzioni o di servizi pubblici (così come ribadito dalla Corte dei Conti sezione giurisdizionale per il Veneto, nel parere 5/2009);

DATO ATTO che il Comune, come costituzionalmente riconosciuto, è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo;

VISTO il parere n. 48 del 25.06.2008 espresso dalla Corte dei Conti — Sezione di controllo per la Regione Lombardia — nel quale è stabilito che "il risultato della necessaria attività ricognitiva deve condurre l'ente ad esprimersi caso per caso con una motivata delibera ad hoc, che verifichi le citate condizioni e adotti i provvedimenti conseguenti" e nella quale si afferma inoltre, conformemente al principio di buon andamento della pubblica amministrazione, che entro il termine previsto dalla norma gli enti devono avviare la

procedura di dismissione, ma non obbligatoriamente completarne l'iter, onde evitare possibile svendite od occasioni di speculazioni di privati tendenti ad un ribasso del prezzo di acquisto;

Considerato che:

- le norme di cui all'art. 3, comma 27 della sopra richiamata legge 244/2007 enunciano i requisiti fondamentali che debbono riscontrarsi nelle società pubbliche e che risultano essere determinanti nell'analisi ricognitiva per il mantenimento o la dismissione delle partecipazioni societarie dell'ente locale e precisamente:

- Società con finalità istituzionali il cui obiettivo corrisponde ai fini delle Amministrazioni Pubbliche;
- Società strumentali al perseguimento di finalità istituzionali e quindi società che producono beni e servizi strumentali delle attività degli enti;
- Società con finalità di interesse generale e quindi fornitrici di servizi considerati di interesse generale dalla Pubblica Amministrazione;

- i principi giuridici sopra richiamati sono stati applicati in riferimento all'identificazione delle principali categorie di attività economica effettivamente esercitata da ciascuna società partecipata con attribuzione alle stesse di uno specifico peso economico-istituzionale;

- ai fini dell'individuazione delle finalità istituzionali e delle competenze degli Enti locali sono stati individuate le seguenti fonti del diritto, che hanno costituito, unitamente ai concetti fondamentali sopra indicati, gli elementi discriminanti per la valutazione del mantenimento della partecipazione societaria:

a) Costituzione della Repubblica (nel testo revisionato dalla Legge Costituzionale n. 3 del 18.10.2001)

- Art. 114 "I Comuni ... sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo principi fissati dalla Costituzione";
- Art. 118 "Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Provincie, Città Metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. I Comuni, le Province e le Città Metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze;

b) Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (DLgs. 267/2000):

- l'art. 3, comma 2, che stabilisce che "il Comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo"
- l'art. 13 "Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze";
- l'art. 112 che prevede che "gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali"
- l'art. 113 e 113 bis che disciplinano le modalità di gestione ed affidamento dei servizi pubblici di rilevanza economica e di quelli privi di rilevanza economica;

CONSIDERATO che per servizi di interesse generale può farsi anche riferimento al diritto comunitario, secondo il quale i servizi di interesse generale designano attività di servizio, commerciali e non, considerate di interesse generale dalle autorità pubbliche e soggette quindi ad obblighi specifici di servizio pubblico; essi raggruppano le attività di servizio non economico (sistemi scolastici obbligatori, protezione sociale, ecc.) nonché le funzioni inerenti la potestà pubblica (sicurezza giustizia, ecc.) ed i servizi di interesse economico generale (trasporti, energia, comunicazioni, rifiuti, idrico, ecc.); in particolare, i servizi d'interesse economico generale designano le attività commerciali che assolvono missioni di interesse generale e come tali sono assoggettati dagli Stati membri ad obblighi specifici di servizio pubblico;

CHE tali norme non definiscono in modo esplicito, esaustivo e tassativo, le finalità e le competenze dei Comuni e che occorre pertanto far riferimento:

- Al principio di sussidiarietà, secondo cui le funzioni amministrative, salva esplicita previsione di legge, sono di norma attribuite ai Comuni, quale Ente più vicino ai cittadini;
- Alle previsioni dello Statuto del Comune;
- Al complesso delle norme statali e regionali che conferiscono funzioni ai Comuni;
- All'evoluzione degli assetti sociali, economici ed istituzionali che, costantemente, estende ed adegua le funzioni proprie dei Comuni;

PRESO ATTO che la presente delibera non riguarda le partecipazioni indirette dell'ente, a seguito della modifica introdotta dall'art. 18, comma 4-octies, del D.L. n. 185/2008 (convertito in Legge n. 2/2009), che ha eliminato il riferimento a tale tipologia di partecipazioni;

VISTO anche lo Statuto del Comune di San Colombano al Lambro, con riferimento agli art. 2 "Finalità" e art. 50 "Forme di gestione dei servizi pubblici";

ACCERTATO che:

- il Comune di San Colombano al Lambro detiene n. 3 partecipazioni in società, come analiticamente indicato nel prospetto allegato al presente atto, per formarne parte integrante e sostanziale, nel quale, al fine di una più completa disamina, sono riportati, per ogni società: la percentuale ed il valore della partecipazione del Comune, l'oggetto sociale, nonché tutti i dati della situazione economico-patrimoniale riferiti agli ultimi tre esercizi chiusi;
- che nel prospetto, a fianco di ciascuna società, sono sinteticamente esposte le motivazioni che guidano le scelte dell'Amministrazione;

CONSIDERATO che a seguito della verifica della finalità dell'oggetto sociale delle società partecipate dal Comune di San Colombano al Lambro emerge che Cap Holding S.p.A. e Basso Lambro Impianti Spa sono società strumentali all'attività del Comune di San Colombano al Lambro in quanto erogano servizi a supporto di funzioni di natura pubblicistica di cui resta titolare l'ente di riferimento e con i quali l'ente provvede al perseguimento dei suoi fini istituzionali; e che Res Tipica in Comune scrl - società peraltro in liquidazione volontaria - svolge servizi di promozione del territorio e di tutela delle produzioni tipiche, considerabili di interesse generale per la collettività;

RILEVATO, pertanto, che le Società di cui all'allegato A) svolgono attività di produzione di servizi di interesse generale e promozione delle attività economiche del territorio che hanno un impatto immediato sulla collettività locale e risultano rilevanti per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente e pertanto sono escluse dall'ambito applicativo della disposizione normativa;

RITENUTO quindi che sussistono i presupposti di cui al com. 27 dell'art. 3 della L. 244/07 per il legittimo mantenimento delle suddette partecipazioni societarie;

RAVVISATO che competono al Consiglio Comunale gli atti fondamentali in materia di partecipazione dell'Ente Locale a società di capitali ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000

Dichiarata aperta la discussione intervengono, così come risulta dalla registrazione fonografica per il cui testo integrale si fa rinvio al verbale dell'adunanza:

- il ViceSindaco
- il Consigliere Comunale Avv. Davide Panzetti (Grande Borgo - Il Popolo della Libertà - Lega Nord)
- il Consigliere Comunale Pasquale Luigi Belloni (San Colombano Domani)

VISTO per quanto concerne la regolarità tecnica l'allegato parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'allegato parere favorevole di legittimità del Segretario Comunale espresso ai sensi dell'art. 19 del vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Con n. 10 voti favorevoli e n. 4 contrari (Pasquale Luigi Belloni, Dott. Giovanni Maurizio Rugginenti "San Colombano Domani" e Dott. Mauro Steffenini, Lorenzo Brusati "San Colombano Dopodomani");

DELIBERA

1) DI DARE ATTO che le società di cui all'Allegato A)

- hanno per oggetto la produzione di servizi di interesse generale e di promozione delle attività economiche del territorio che hanno un impatto immediato sulla collettività locale e risultano rilevanti per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente,
- sono escluse dall'ambito applicativo della disposizione normativa;

2) DI AUTORIZZARE ai sensi del comma 28 dell'art. 3 della Legge 244/07 il mantenimento di tutte le partecipazioni societarie dirette quali risultano dall'allegato A) che viene unito alla presente per farne parte integrante, in quanto trattasi di società che svolgono attività di interesse generale e/o collegate al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente ed in particolare che hanno per oggetto finalità di pubblico interesse consistente nella resa di servizi e nella promozione e valorizzazione delle attività socio-economiche del territorio con impatto immediato sulla collettività;

3) DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione alle società partecipate, al Revisore Unico dei Conti e alla competente sezione della Corte dei Conti;

4) DI RENDERE PUBBLICA la presente delibera mediante pubblicazione sul sito web del Comune;

5) DI DICHIARARE la presente deliberazione, con separata votazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 con n. 10 voti favorevoli e n. 4 contrari (Pasquale Luigi Belloni, Dott. Giovanni Maurizio Rugginenti "San Colombano Domani" e Dott. Mauro Steffenini, Lorenzo Brusati "San Colombano Dopodomani).

COMUNE DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO
(Provincia di Milano)

Proposta di deliberazione avente per oggetto: RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO E AUTORIZZAZIONE AL LORO MANTENIMENTO AI SENSI DEGLI ARTT. 2 E 3 DELLA LEGGE 244/07 (legge Finanziaria 2008)

SERVIZIO PROPONENTE: Finanziario

Il Responsabile del Servizio proponente, per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere **FAVOREVOLE** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Addì, 13 dicembre 2010

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**
Dott. Roberta Polledri

Roberta Polledri

Il Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere **FAVOREVOLE** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Addì,

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**
Dott. Roberta Polledri

Il Segretario Comunale, sotto il profilo della legittimità esprime parere **FAVOREVOLE** ai sensi dell'art. 19 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi.

Addì, 21 DIC 2010

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Laura Cassi

Adottata delibera C.C. n. 65 del 28 DIC 2010

Allegato A)

denominazione e forma giuridica	numero azioni e quota % partecipazioni e	valore € partecipazioni e	oggetto sociale	DATI DI BILANCIO			motivazione scelte
				esercizio	capitale sociale	patrimonio netto	
Cap Holding spa	n° 2.650.267 1,10%	2.650.267,00	società di capitale interamente pubblico, svolge funzioni di indirizzo strategico e di controllo finanziario per il gruppo CAP. In seguito alla fusione con CAP Impianti spa, ultimata nel dicembre 2005, è anche la patrimoniale del gruppo, titolare di idoneità giuridica sui beni, le reti e gli impianti dedicati alla gestione del ciclo idrico integrato, che gestisce amministra e valorizza attraverso investimenti	2007	234.135.220,00	241.907.163,00	1.560.205,00
				2008	241.484.483,00	250.404.141,00	2.159.484,00
				2009	241.484.483,00	250.863.436,00	2.342.874,00
Basso Lambr Impianti Spa	n° 10.068 6%	1.006.800,00	La Società ha per oggetto la proprietà e l'amministrazione di beni, reti ed altri impianti, destinati ai pubblici servizi di competenza degli Enti Locali destinati al Servizio Idrico Integrato. Rientrano la progettazione, la realizzazione, l'organizzazione, la gestione e la manutenzione di ogni opera ed impianto necessari o funzionali, ovvero correlati alle attività di cui sopra.	2007	16.778.700,00	22.130.063,00	70.043,00
				2008	16.778.700,00	22.135.508,00	5.445,00
				2009	16.778.700,00	20.215.695,00	-1.919.813,00

la società svolge un servizio strumentale per gli Enti locali soci, in tema di gestione delle reti idriche. La società garantisce, per il tramite di società collegata un servizio sul territorio di un servizio pubblico locale essenziale, che risponde sia al requisito del perseguimento di finalità istituzionali del Comune previste da leggi e dallo Statuto sia all'interesse generale della popolazione.

la società svolge un servizio strumentale per gli Enti locali soci, in tema di gestione delle reti idriche. La società garantisce un servizio sul territorio di un servizio pubblico locale essenziale, nello specifico, il servizio di depurazione, che risponde sia al requisito del perseguimento di finalità istituzionali del Comune previste da leggi e dallo Statuto dell'Ente sia all'interesse generale della popolazione.

Res Tipica in Comune Scari (società cooperativa a responsabilità limitata dal 19/12/2008) attualmente in liquidazione	n° 222 0,27%	222,02	La Società ha scopo consortile, non ha fini di lucro, oggetto sociale è lo sviluppo e gestione di servizi on line per conto di enti locali, in quanto enti territoriali direttamente interessati alla promozione e tutela del territorio e delle sue risorse agricole in collaborazione con regioni, ministero delle risorse agricole e unione europea. la società è attualmente in liquidazione volontaria, dalla data del 30/07/2009, iscritta nei registri camerati in data 02/10/2009	2007 551.790,00 81.671,00 -159.984,00	la società, espressione dell'associazione nazionale "Città del vino" ha tra gli scopi la promozione del territorio e delle sue risorse agricole, con particolare riferimento alla promozione della viticoltura, che rappresenta un elemento caratterizzante l'economia del territorio. Si ritiene pertanto che la partecipazione sia funzionale rispetto agli scopi che statutariamente l'Ente si è dato (art. 2, comma 7, lettera d dello Statuto dell'Ente). si ritiene inoltre che, data l'esiguità della quota e l'attuale stato di liquidazione volontaria della società, sia opportuno mantenere la partecipazione fino a liquidazione conclusa.
				2008 81.671,00 81.669,00 0,00	
				2009 81.671,00 8.276,00 -39.984,00	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa Roberta Polletti


